

Spett.le
COMUNE DI CANALE
Provincia di Cuneo

Casale Monferrato, 15/02/2021

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla delibera di Giunta in merito al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 e variazione al Bilancio 2021/2023

Il sottoscritto Tiziano Allera, Revisore dei Conti del Comune di Canale:

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL): articolo 227, comma 5, di richiamo degli allegati obbligatori del rendiconto della gestione degli enti locali di cui ai punti m) e n) del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, ovvero l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza e l'elenco dei crediti inesigibili;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL): articolo 228, comma 3, in cui si stabilisce che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, che testualmente recita:

“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con

provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Dato atto che in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Dato atto, altresì, che il predetto Principio Contabile applicato, al punto 9.1, ultimo capoverso, relativamente al riaccertamento ordinario dei residui prevede:

“... Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali...”;

Rilevato che le entrate e le spese sono state riaccertate, con la sola esclusione delle partite di giro, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata, ovvero in ragione della esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti relativi;

Rilevato che:

- a) sono stati individuati i Residui Attivi da mantenere, da cancellare e da reimputare e, tra quelli da mantenere, sono stati individuati, i residui attivi relativi a: 1) Crediti di difficile e dubbia esazione (che, in sede di rendiconto della gestione, dovranno generare il corrispondente accantonamento ex lege al F.C.D.E.); 2) Crediti inesigibili e insussistenti (che, in sede di rendiconto della gestione, saranno definitivamente eliminati dalla contabilità per estinzione, prescrizione e altre cause);
- b) sono stati individuati i Residui Passivi da mantenere, da cancellare e da reimputare;

Visti gli allegati prospetti contabili di rappresentazione degli elenchi dei residui attivi e passivi, da cui risultano le somme mantenute, cancellate e reimputate in sede di riaccertamento ordinario;

Visti gli allegati contabili da cui risultano le reimputazioni e reiscrizioni di entrate e di spese sull'esercizio 2021, il Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) rideterminato in sede di riaccertamento ordinario e da iscrivere nelle entrate e nelle spese degli esercizi 2021, nonché, per quanto concerne i residui attivi, i crediti di difficile e dubbia esazione ed i crediti inesigibili e insussistenti e gli allegati prospetti contabili di variazione al bilancio 2021/2023 (per competenza e per cassa) redatti per codice di bilancio e per capitolo;

Visti il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 27.01.2021, dove non era previsto alcuna somma quale fondo pluriennale vincolato;

Rilevato che dai prospetti contabili di cui al punto precedente risulta, rispetto ai residui mantenuti al 31 dicembre 2020, la seguente situazione sintetica:

- RESIDUI ATTIVI: € 958.375,59;
- RESIDUI PASSIVI: € 721.015,97.

Considerato che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2020, risulta così definitivamente determinato in € 736.203,89 e precisamente:

PARTE CORRENTE	IMPORTO STANZIATO SU ESERCIZIO 2021
Residui passivi reimputati	385.829,51
Residui attivi reimputati	
Fondo pluriennale vincolato	385.829,51

PARTE CAPITALE	IMPORTO STANZIATO SU ESERCIZIO 2021
Residui passivi reimputati	350.374,38
Residui attivi reimputati	
Fondo pluriennale vincolato	350.374,38

Preso atto che le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la parte spesa del bilancio;

Visto il Rendiconto della gestione 2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2020;

Visto il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del servizio reso ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 del TUEL L. 267/2000;

tenendo conto delle premesse fino ad ora esposte,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale per il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020.

Il parere favorevole si basa sulle seguenti considerazioni:

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente, del vigente Regolamento di contabilità e dei principi contabili definiti nel DLgs. n. 118/2011;
- coerenza, congruità e attendibilità delle variazioni proposte.

